

REGIONE VENETO

Provincia di Vicenza

*** * ***

C O N V E N Z I O N E

**PER LA TRASFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI DI
ASIAGO, ENEGO, FOZA, GALLIO, LUSIANA, ROANA E ROTZO
PER L'ISTITUZIONE ED ESERCIZIO SULL'ALTOPIANO
DI UNA STALLA PODERE MODELLO**

CON

**LA COSTITUZIONE DELL'“*ISTITUTO EUROPEO PER LE POLITICHE DELLA
LA MONTAGNA*” CON SEDE A ROANA**

(artt. 31 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

L'anno **Duemilanove (2009)** addì **due (2)** del mese di **marzo (03)** nella sede del Comune di Roana con la presente Scrittura Privata da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile.

FRA I COMUNI DI:

1° ROANA - Codice fiscale e Partita IVA: 00256400243

Rappresentato dal Prof. Mario PORTO nato ad Asiago il 03/07/1952;

2° GALLIO – Codice fiscale e Partita IVA:00174060244

Rappresentato dalla Dott.ssa Antonella STELLA nato a Gallio il 25/05/1955;

3° ASIAGO - Codice fiscale e Partita IVA:00467810248

Rappresentato dal Dott. Andrea GIOS nato ad Asiago il 07/02/1963;

4° LUSIANA - Codice fiscale e Partita IVA: 00402110241

Rappresentato dal Prof. Virgilio BOSCARDIN nato a Lusiana il 18/11/1945;

5° ROTZO - Codice fiscale e Partita IVA: 84001030240

Rappresentato dal Sig. Matteo DAL POZZO nato a Rotzo il 11/10/1953;

6° FOZA - Codice fiscale e Partita IVA: 00537800245

Rappresentato dal Dott. Giovanni Alessio ORO nato a Foza il 03/04/1950;

7° ENEGO - Codice fiscale e Partita IVA: 00460560246

Rappresentato dal Sig. Igor RODEGHIERO nato a Bassano del Grappa il 03/12/1970;

i quali agiscono nell'esclusivo interesse dei rispettivi richiamati Comuni essendo stati appositamente autorizzati alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti in forza alle seguenti deliberazioni:

| Comune | N° Delibera Consiliare | Data |
|----------------|-------------------------------|-------------------|
| Asiago | N° 10 | 14.04.2008 |
| Roana | N° 44 | 23.09.2008 |
| Rotzo | N° 24 | 13.07.2007 |
| Gallio | N° 15 | 23.04.2007 |
| Lusiana | N° 2 | 29.01.2008 |
| Enego | N° 6 | 04.03.2008 |
| Foza | N° 3 | 29.02.2008 |

P R E M E S S O

- che i sopra citati enti fanno parte del Consorzio denominato *“Associazione tra i Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo per l’istituzione ed esercizio sull’Altopiano di una Stalla e Podere Modello”*, costituito nell’anno 1933;
- che l’art. 273, comma 4°, D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce l’obbligo per gli Enti Locali di provvedere, entro due anni dall’entrata in vigore, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme Associative esistenti fra i Comuni e/o Provincie, sopprimendoli o trasformandoli nelle nuove forme previste dall’art. 30 e seguenti del D. Lgs. stesso;
- che la trasformazione e la revisione dei Consorzi e delle altre forme associative esistenti fra Consorzi, nella nuova forma prevista dall’art. 31 del D. Lgs. stesso, avviene attraverso la stipula di una Convenzione che deve essere approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri di ciascun Ente contestualmente all’approvazione dello Statuto Consortile;
- che i Comuni sopraccitati hanno accertato l’esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale indicati dalle norme e, pertanto, hanno espresso la volontà di non procedere alla sua soppressione, ma bensì alla trasformazione dell’attuale Consorzio, secondo lo spirito e la lettera della più volte richiamata Legge;
- che la volontà comune di conservare la forma consortile, sia pure trasformata secondo i disposti del D. Lgs. n. 267/2000, implica la stipula di una Convenzione e l’approvazione di uno Statuto che deve tenere conto delle innovazioni legislative e delle clausole convenzionali che dettano la disciplina dei rapporti fra Enti associati;
- che tra gli stessi Enti non sono stati costituiti altri Consorzi;

TUTTO CIO’ PREMESSO

TRA I CITATI COMUNI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - DENOMINAZIONE

I soggetti che sottoscrivono la presente Convenzione stabiliscono di attribuire al nuovo Consorzio la denominazione di *“Istituto Europeo per le politiche della Montagna ”* e di stabilirne la sede a Roana.

ART. 2 – FINALITÀ

Le parti stabiliscono di continuare a perseguire in forma unitaria le stesse finalità del precedente Consorzio disciolto. Il nuovo organismo di cooperazione, dotato di personalità giuridica e della più ampia capacità d'agire, volto a gestire servizi di rilevanza economica con autonomia imprenditoriale e gestionale, deve assicurare il raggiungimento delle finalità sottospecificate.

Il Consorzio è l'organismo unico, nell'ambito del territorio dei Comuni aderenti, che ha il compito di:

COSTITUIRE un centro in grado di promuovere e coordinare attività di ricerca, cooperazione e formazione sulle tematiche relative alla tutela del territorio, lo sviluppo economico sostenibile, il miglioramento ambientale, la corretta gestione delle risorse naturali (foreste, acque, pietre naturali, ecc...), il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

COSTITUIRE un laboratorio per le politiche ed economie della montagna, avvalendosi di esperti e professionisti delle Università e dei Centri di Ricerca del Veneto, coordinerà e promuoverà studi, analisi e attività di ricerca e sperimentazione per l'elaborazione di una corretta politica del territorio che trovi la sua applicazione attraverso la realizzazione di progetti concreti da parte degli Enti Pubblici e del mondo imprenditoriale locale.

GESTIRE il proprio patrimonio.

ART. 3 – DURATA

La durata del Consorzio è stabilita in anni trenta a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

L'Ente può essere sciolto o trasformato, su istanza di uno o più Comuni componenti, purchè vi sia il consenso dei 2/3 dei Comuni che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote consortili.

Con l'atto di scioglimento o di trasformazione i Comuni definiscono la destinazione del patrimonio e l'impiego del personale.

Decorsi trenta anni dalla costituzione, la conferenza dei Sindaci dei Comuni consorziati verifica se sussistono e condizioni di ordine tecnico e finanziario che giustificano la continuità del Consorzio. Gli atti relativi sono trasmessi all'Assemblea Generale ed ai Comuni aderenti per le determinazioni conseguenti. In caso di mancata pronuncia prorogata per altri trenta anni e così

di seguito a meno che due anni prima di ogni scadenza uno o più Comuni non comunichi agli altri di voler rinunciare alla proroga tacita.

ART. 4 – NOMINE DEGLI ORGANI

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati o da un loro delegato. È l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha competenze negli atti di cui all'art. 10 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea Generale ed ha competenza sugli atti di cui all'art. 13 dello Statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea Generale ed ha competenze sugli atti di cui all'art. 15 dello Statuto.

Il Direttore viene eletto dal Consiglio di Amministrazione ed ha competenze sugli atti di cui all'art. 19 dello Statuto.

ART. 5 – AMMISSIONE NUOVI ENTI LOCALI

Ferma restando l'esigenza di salvaguardare i presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione al Consorzio dopo la sua trasformazione, di altri Enti Locali.

L'accoglimento della domanda di ammissione presuppone il parere favorevole dell'assemblea Generale e la necessaria revisione della presente convenzione e dello Statuto, modifiche che devono essere approvate da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dall'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 6 – COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITÀ

L'Azienda "*Istituto Europeo per le politiche della la Montagna* " può costituire base operativa per lo svolgimento di attività didattiche nel settore agricolo-forestale dell'area montana, per consentire ai docenti adeguata ricerca e agli studenti di estendere e approfondire le loro conoscenze tecnico-scientifiche e professionali concernenti sia il corso di laurea in scienze Agrarie, sia il corso di laurea in Scienze Forestali.

Le attività di ricerca e di sperimentazione riguarderanno settori dell'agricoltura montana, della silvicoltura e della pianificazione e gestione delle risorse agro-forestali.

Le attività didattiche riguarderanno periodi di esercitazioni, visite-gite di istruzione, tirocini pre-laurea pratico-applicativi, tesi di laurea, sopralluoghi di aggiornamento e, in generale, presa di conoscenza di realtà ambientali e produttive rappresentative della situazione delle aree montane.

La Facoltà di Agraria potrà utilizzare l'Azienda "Istituto Europeo per le politiche della la Montagna" per convegni, simposi e seminari rivolti, oltre che agli studenti, a docenti, ricercatori e professionisti.

La presenza della Facoltà di Agraria sull'Altopiano dei Sette Comuni potrà creare i presupposti per lo sviluppo anche di altre attività più strettamente legate al territorio, quali la programmazione e la gestione di attività sperimentali e dimostrative di interesse locale e la partecipazione a programmi di formazione e aggiornamento professionale per gli operatori agricoli e forestali, nonché per l'attività di consulenza scientifica per la Comunità Montana e per i Comuni su problemi della gestione del relativo territorio.

L'Associazione potrà sottoscrivere altresì apposite convenzioni con Consorzi Universitari e Interuniversitari, istituti di Formazione, Centri di ricerca e innovazione, di natura pubblica o privata, che operano nei settori attinenti all'attività del Centro quali: ricerca, ambiente, sport e sviluppo locale.

ART. 7 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

Ciascun Ente associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario della sua attività secondo le quote stabilite dalla convenzione e che sono calcolate in rapporto alla caratura fissata come previsto dallo Statuto:

| | |
|---------|-------|
| ROANA | 17,5% |
| ASIAGO | 20,5% |
| ROTZO | 11,1% |
| GALLIO | 10,3% |
| ENEGO | 15,5% |
| FOZA | 5,7% |
| LUSIANA | 19,4% |

Contestualmente all'approvazione del conto consuntivo ed in misura percentuale pari alle quote di partecipazione alle spese consortili, si determineranno le quote annue effettivamente a carico di ciascun Comune.

ART. 8 – TRASMISSIONE DEGLI ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

A tutti gli Enti devono essere trasmesse, a cura del Direttore, le deliberazioni dell'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono comunicate all'Assemblea nella prima seduta utile e trasmesse ai Comuni su richiesta formale degli stessi.

ART. 9 – CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE

Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione devono chiedere un parere consultivo ma non vincolante a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio qualora venga proposto da un membro dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

Il parere deve essere comunicato al Consorzio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende come per espresso e comunicato. I pareri espressi oltre tale termine non sono tenuti in considerazione.

Se gli organi consortili competenti decidono diversamente, da quanto indicato nei pareri espressi dalla maggioranza dei Comuni interpellati, sono tenuti a motivare le ragioni di tale determinazione.

I Comuni si impegnano a trasmettere tempestivamente al Consorzio le deliberazioni e gli atti che possano avere attinenza con la sua attività.

ART. 10 – GARANZIE

La gestione associata assicura uguale cura e salvaguardia indistintamente per gli interessi di tutti gli Enti, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione.

Ciascun Ente componente del Consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.

La risposta, con le risoluzioni conseguenti, deve pervenire all'Ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

L'Assemblea Consortile deve essere convocata entro il termine perentorio di venti giorni quando richiesto dal rappresentante di un Comune.

ART. 11 – RIPARTO ONERI FINANZIARI

Dedotti i contributi statali, regionali e le entrate derivanti dalla gestione, ciascun Ente associato potrà esser chiamato a concorrere al sostegno della gestione consortile secondo i criteri generali previa deliberazione dell'Assemblea votata dai Comuni rappresentanti almeno il 51% delle quote.

ART. 12 – DIRITTO DI ACCESSO

Al Consorzio si applicano le norme contenute negli artt. 8 e 10 del D. Lgs. n. 267/2000 e nella Legge 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti il diritto di accesso. A tale scopo il Consorzio si adotterà di un apposito Regolamento.

ART. 13 – ARBITRATO

Eventuali conflitti fra gli Enti associati, ovvero fra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività dell'Ente o all'interpretazione della presente Convenzione, devono essere risolti da un collegio arbitrale, composto da un membro nominato da ciascuno degli Enti in conflitto e da un membro nominato d'intesa tra le parti, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale viene presieduto dal Presidente nominato dalle parti e giudica ritualmente ai sensi degli artt. 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ART. 14 – SUCCESSIONE

Nei rapporti di qualsiasi natura in atto e nei procedimenti in corso, al Consorzio preesistente ed indicato in premessa subentra il nuovo Consorzio.

Il patrimonio appartenente alla data della trasformazione al Consorzio disciolto, viene conferito al nuovo Consorzio.

ART. 15 – RECESSO

Ciascun Comune ha la facoltà di presentare richiesta di recesso prima della scadenza convenzionale dell'accordo di cooperazione.

La domanda di recedere deve essere presentata entro il mese di luglio di ciascun anno.

L'Assemblea, verificati gli impegni e le obbligazioni assunte dall'Ente recedente, stabilisce i termini e le condizioni per il recesso.

La deliberazione deve essere adottata entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta e deve essere trasmessa agli Enti associati. La proposta di recesso deve essere accettata da tutti gli Enti associati mediante deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.

Il recesso presuppone la conseguente revisione della presente Convenzione e dello Statuto, da approvarsi da ciascun Ente associato con le forme e le modalità prescritte dall'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, nel termine di sessanta giorni dall'acquisizione della deliberazione dell'Assemblea. Nel caso, ciò non avvenga, ma la maggioranza dei Comuni rappresentanti almeno il 51% delle quote si siano espressi favorevolmente, si applica il principio del silenzio-assenso, con l'accollo proporzionale della quota del Comune recedente.

L'Ente che recede rimane comunque vincolato agli impegni assunti per l'anno in corso e per le obbligazioni con effetti pluriennali.

ART. 16 – GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO

La costituzione del Consorzio si considera perfezionata solo al momento della sottoscrizione della presente Convenzione da parte di tutti i Comuni aderenti.

Gli organi del Consorzio uscenti durano in carica fino all'elezione dei nuovi, nominati ai sensi dello Statuto.

FRA I COMUNI DI:

1° ROANA - Codice fiscale e Partita IVA: 00256400243

Rappresentato dal Prof. Mario PORTO;

Firma _____

2° GALLIO – Codice fiscale e Partita IVA:00174060244

Rappresentato dalla Dott.ssa Antonella STELLA;

Firma _____

3° ASIAGO - Codice fiscale e Partita IVA:00467810248

Rappresentato dal Dott. Andrea GIOS;

Firma _____

4° LUSIANA - Codice fiscale e Partita IVA: 00402110241

Rappresentato dal Prof. Virgilio BOSCARDIN;

Firma _____

5° ROTZO - Codice fiscale e Partita IVA: 84001030240

Rappresentato dal Sig. Matteo DAL POZZO;

Firma _____

6° FOZA - Codice fiscale e Partita IVA: 00537800245

Rappresentato dal Dott. Giovanni Alessio ORO;

Firma _____

7° ENEGO - Codice fiscale e Partita IVA: 00460560246

Rappresentato dal Sig. Igor RODEGHIERO;

Firma _____

INDICE

| | |
|--|--|
| Tutto ciò premesso..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| PROPONE..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| ART. 1 - DENOMINAZIONE..... | 3 |
| ART. 2 – FINALITÀ | 4 |
| ART. 3 – DURATA | 4 |
| ART. 4 – NOMINE DEGLI ORGANI | 5 |
| ART. 5 – AMMISSIONE NUOVI ENTI LOCALI..... | 5 |
| ART. 6 – COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITÀ | 5 |
| ART. 7 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE..... | 6 |
| ART. 8 – TRASMISSIONE DEGLI ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI | 7 |
| ART. 9 – CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE..... | 7 |
| ART. 10 – GARANZIE | 7 |
| ART. 11 – RIPARTO ONERI FINANZIARI..... | 8 |
| ART. 12 – DIRITTO DI ACCESSO..... | 8 |
| ART. 13 – ARBITRATO..... | 8 |
| ART. 14 – SUCCESSIONE | 8 |
| ART. 15 – RECESSO..... | 8 |
| ART. 16 – GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO..... | 9 |